

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.)

finalizzato alle attività in comune per la predisposizione del

Piano Faunistico Venatorio Regionale 2023/2027

TRA

La **Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali** – della Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata DG 50.07, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Passari nata a Napoli il 20 gennaio 1958, domiciliata per la carica presso la sede della Regione in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto dello Statuto Regionale e del Decreto del Presidente della Giunta n. 78 del 27 aprile 2021;

(di seguito anche la Direzione Generale o DG)

E

L'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno** (di seguito anche Istituto o IZSM), Ente Sanitario di diritto pubblico (C.F. 00292370632, P.IVA. 01239801218), con sede legale in Portici (NA) alla Via Salute n. 2, rappresentato dal Dr. Limone Antonio, nato ad Avellino il 08 marzo 1962, nella qualità di Direttore Generale dell'Istituto nominato in forza di D.P.G.R. Campania n. 78 del 11 giugno 2020 e domiciliato per la carica nella sede sopra indicata dell'IZSM, in Portici.

(congiuntamente di seguito anche le Parti)

PREMESSO CHE

- la Legge 157/92, all'art. 19, dispone il controllo della fauna selvatica, indicandone le modalità e i limiti e demandando alle Regioni il controllo, anche nelle zone vietate alla caccia;
- l'articolo 1, commi 5 e 7-bis della sopracitata L. 157/92, dispone, tra l'altro, la necessità di attuare forme di monitoraggio necessarie per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della Direttiva 2009/147/CE;
- per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania*", la Regione promuove, favorisce o realizza il seguente sistema di interventi:
 - a. lo studio della biologia, dei comportamenti e del tipo di alimentazione della fauna selvatica, al fine di favorire la conservazione anche attraverso la sperimentazione di specifici interventi agricoli;
 - b. la ricerca, il monitoraggio e il controllo sullo stato di conservazione delle diverse specie di fauna selvatica e dei relativi habitat, con particolare riferimento alla fauna di importanza comunitaria di cui alla Direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli

selvatici, e alla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

- c. il supporto tecnico ed il sostegno finanziario per l'attuazione di misure, anche di tipo gestionale, dirette alla prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, zootecniche o ad altre attività umane;
- d. il supporto tecnico ed il sostegno finanziario per le attività di controllo della fauna selvatica finalizzate al rilevamento, l'analisi, l'elaborazione, la gestione, la diffusione e l'archiviazione, nel rispetto dei metodi e delle direttive stabiliti dall'ISPRA, in concorso o collaborazione con soggetti pubblici e privati competenti e particolarmente qualificati e specializzati in materia;
- la legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26, e ss.mm.ii. ha disciplinato la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali ed ha regolamentato l'attività venatoria, anche per la protezione della fauna selvatica;
- l'IZSM è un Ente sanitario di diritto pubblico dotato di autonomia gestionale, tecnica ed amministrativa che opera, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in materia di Igiene e sanità Pubblica Veterinaria, quale strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Campania e Calabria;
- l'IZSM eroga i propri servizi per il Ministero della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, le Regioni, le Aziende Sanitarie Locali, gli Allevatori e Produttori di alimenti di origine animale, i Produttori di beni e servizi, i Consumatori ed i Veterinari Liberi Professionisti;
- l'IZSM costituisce un supporto tecnico-scientifico ed operativo per lo sviluppo di azioni di polizia veterinaria, per l'attuazione di piani di profilassi, risanamento ed eradicazione di malattie di animali domestici e selvatici, per azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali e per la farmacovigilanza veterinaria in stretta collaborazione con i Servizi Veterinari delle aziende Sanitarie Locali;
- l'attività di ricerca dell'IZSM dà origine ad un'ampia produzione scientifica nei settori della sanità animale, dell'igiene degli alimenti e della tutela ambientale;
- il Sistema di gestione per la Qualità coinvolge tutte le funzioni dell'Istituto (sanitarie, tecniche ed amministrative), realizzando un'articolazione interdisciplinare ed interfunzionale che abbraccia l'intero ciclo istituzionale e produttivo dell'Ente, il quale ha conseguito l'accreditamento ACCREDIA secondo la Norma Internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025 del 2005 registrato con n. 1043, in tutte le sue sedi operative;
- l'IZSM, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 270/1993 e D.Lgs. 106/2012 e ss.mm.ii., svolge ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di Regioni ed enti pubblici e privati;

- in ottemperanza all'art. 3, comma 2, dell'Accordo per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, approvato dalla Regione Campania e dalla Regione Calabria, rispettivamente con leggi n. 8/2014 e n. 7/2014, l'IZSM provvede ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dalle regioni, singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili;
- l'IZSM oggi si pone al centro di una nuova forma di gestione della fauna selvatica al fine di assicurare da un lato le attività di diagnosi e di ricerca sulle malattie dei selvatici, dall'altro le necessarie conoscenze e gli interventi gestionali di tutte le specie selvatiche, protette e cacciabili, presenti sul territorio regionale;
- per una migliore programmazione faunistica venatoria in ambito regionale, risulta utile attivare opportune forme di studio e monitoraggio a carico, in particolare, di quelle specie per le quali sussistono notevoli carenze di informazioni in ordine alla consistenza, alla fenologia di migrazione ed alle fluttuazioni stagionali di presenza in epoca di svernamento e migrazione pre-nuziale;
- la Regione Campania è tenuta al controllo ed al contenimento dei danni da fauna e dei rischi sanitari associati (anche in forma indiretta) all'interazione tra fauna selvatica e domestica, ovvero al rapporto fra le riserve naturali dei patogeni e i potenziali ospiti spill over;
- è necessaria una maggiore conoscenza delle popolazioni di animali selvatici presenti sul territorio regionale ed in particolare degli aspetti biologici, ecologici e sanitari;
- tali informazioni possono essere ottenute mediante la realizzazione di programmi di monitoraggio e di reti di controllo territoriale, che tengano conto anche delle condizioni degli habitat e dell'effettivo, possibile, prelievo venatorio;
- l'IZSM oggi si candida come Ente coordinatore per una forma di gestione integrata della fauna selvatica, insieme con Enti di ricerca ed alta formazione (Università, CNR, Stazione Zoologica, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA, etc.) al fine di assicurare da un lato le necessarie conoscenze ed interventi gestionali per tutte le specie selvatiche presenti sul territorio regionale, dall'altro le attività di diagnosi e di ricerca sulle malattie dei selvatici;
- l'IZSM gestisce Banche Dati complesse e sistemi di elaborazione in formato GIS in collegamento con banche dati nazionali;
- con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 87 del 20 febbraio 2018 è stato istituito, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, l'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale, d'ora in avanti denominato OFVR, con sede in Portici (NA) presso il predetto Istituto ed i cui compiti, funzioni e dotazioni sono definiti nell'articolato del presente accordo;
- il Dirigente dell'Ufficio Centrale Foreste e Caccia della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha adottato il DRD n. 188 del 23 settembre 2021 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il capitolo di spesa U03237, che presenta la necessaria disponibilità in competenza e cassa per l'avvio delle predette attività;

- entrambe le Parti si dichiarano disponibili ad instaurare un rapporto di collaborazione sui temi di interesse comune e, pertanto, intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, le fasi, i tempi di realizzazione e la ripartizione dei rispettivi oneri esecutivi ed economici;
- con DRD n. [REDACTED] del [REDACTED] la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha approvato il presente schema di accordo.

RICHIAMATI

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”;
- la legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 e ss.mm.ii., recante “*Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania*”.

PRESO ATTO CHE

- le normative sopra indicate delineano obiettivi e funzioni che rientrano tra gli interventi che le pubbliche amministrazioni sottoscrittici sono tenute autonomamente a perseguire in quanto soggetti promotori o perché istituzionalmente e statutariamente preposti ad operare in ambiti e con finalità direttamente attinenti;
- la DGR n. 87 del 20 febbraio 2018, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha istituito l’Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, ha demandato alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali gli adempimenti necessari per dare piena attuazione a quanto previsto dal documento istitutivo dell’OFVR;
- con nota acquisita agli atti al prot. n. 2022.0482077 del 03.10.2022, l’Istituto e l’OFVR hanno trasmesso la proposta progettuale finalizzata alla definizione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2023/2027 e la Pianificazione Strategica Triennale (PST) delle attività di interesse comune per il periodo 2023÷2025;
- lo schema del presente atto è stato redatto in conformità con il parere espresso con nota prot. n. 2021.0583933 del 23 novembre 2021, dall’Ufficio Speciale Avvocatura, su analogo atto.

CONSIDERATO CHE

Alla Regione Campania è attribuita, tra l’altro, la competenza per la elaborazione delle linee di programmazione e coordinamento delle politiche regionali in materia di tutela e programmazione delle risorse faunistico ambientali ed ha regolamentato l’attività venatoria;

L’Istituto ha già collaborato e collabora con la Regione Campania per attività inerenti la programmazione e l’attuazione di programmi sottesi alla tutela e prevenzione della sanità pubblica, al monitoraggio ambientale ed ha le competenze necessarie per svolgere attività di diagnosi e di

ricerca sulle malattie dei selvatici e fornire conoscenze e interventi utili alla corretta gestione delle specie selvatiche presenti sul territorio regionale;

L'Istituto, attraverso l'OFVR istituito presso la sede di Portici, garantisce:

- la conoscenza degli elementi necessari per l'elaborazione della pianificazione faunistico-venatoria;
- la rappresentatività di tutte le componenti che concorrono alla gestione sostenibile ed equilibrata dell'attività faunistico-venatoria;
- ai soggetti chiamati a occuparsi di fauna selvatica, risposte dettagliate e tempestive basate su evidenze scientifiche.

La Regione, per la regolamentazione dell'attività venatoria e la protezione della fauna selvatica, ha interesse a sviluppare un sistema di pianificazione sotteso alla tutela e alla programmazione delle risorse faunistico ambientali, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di fauna e flora selvatiche.

RILEVATO CHE

- la collaborazione tra le Parti, ai fini dello svolgimento delle attività, sarà ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa rispondendo ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e d'interesse pubblico ed alla promozione delle attività nei rispettivi campi d'azione;
- in attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo) e ss.mm.ii., rubricato "Accordi fra pubbliche amministrazioni", statuisce quanto segue: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi devono essere sottoscritti con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
- è interesse delle parti svolgere congiuntamente, nello specifico, attività di ricerca, di rilevazione, analisi e previsione nel campo strutturale e socioeconomico del settore faunistico-venatorio;
- le attività interessate dal presente Accordo possono definirsi come “interesse comune” ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
- le Parti dispongono delle risorse in grado di realizzare gli obiettivi delle linee di programmazione, secondo le specifiche competenze, collaborando nella definizione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2023/2027;
- un accordo di cooperazione istituzionale è lo strumento più idoneo per lo svolgimento di un'attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali delle Parti e senza la previsione di alcun corrispettivo ad eccezione di un rimborso dei costi sostenuti per eventuale acquisizione di beni, servizi o specifiche professionalità che si rendessero necessari per la realizzazione del PFVR e delle altre attività previste dalla predetta Pianificazione Strategica Triennale;
- il Programma di attività, previsto dal presente Accordo, prevede la collaborazione di personale della Regione, dell'Istituto e dell'OFVR, per l'acquisizione di tutte le informazioni scientifiche e tecniche necessarie alla definizione della programmazione faunistico-venatoria che caratterizzerà il prossimo quinquennio;
- i costi del personale di ruolo sono a carico delle rispettive Parti come precisato nell'articolato che segue;
- non sono previste partecipazioni di organismi privati alle attività necessarie per la definizione del PFVR, né alcun organismo privato sarà avvantaggiato dalla realizzazione dello stesso;
- l'attuazione del PFVR è retta da considerazioni inerenti all'interesse pubblico esercitato dalle Amministrazioni partecipanti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono patto e formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 (Oggetto)

La Regione Campania – Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici stipulano, ai sensi dell'art. 15 della legge 7

agosto 1990 n. 241 e s.m.i, il presente Accordo per la definizione del *Piano Faunistico Venatorio Regionale 2023/2027*, rientrante nelle specifiche finalità istituzionali di entrambi.

La Regione Campania – Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali fornisce all'IZSM e, quindi, all'OFVR i Piani Faunistici Venatori Provinciali, il documento di indirizzo e coordinamento di essi, la consistenza delle aziende faunistico-venatorie e di quelle agriturismo-venatorie campane, la consistenza dei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica, il supporto necessario nelle procedure di assoggettamento dell'elaborato "*Piano Faunistico Venatorio Regionale 2023/2027*" alle valutazioni VIA-VAS nonché le informazioni desunte dal portale "Campaniacaccia" in ordine alle caratteristiche della popolazione venatoria della Campania.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno, anche attraverso l'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale di cui alla DGR n. 87/2018, attua un programma di attività finalizzato alla definizione del PFVR che, quale strumento di pianificazione, contiene tutte quelle informazioni scientifiche necessarie a programmare l'attività venatoria in accordo con i principi di conservazione della fauna selvatica, il cui elaborato tiene conto dei seguenti elementi caratteristici:

- descrizione del territorio: generalità, localizzazione, paesaggio, geologia e geomorfologia, pedologia, idrografia, clima, uso del suolo, antropizzazione;
- individuazione degli habitat;
- individuazione comprensori omogenei;
- definizione delle Unità di Intervento Faunistiche (UdIF), del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP), della Superficie utile alla Caccia (SUC), degli indici di Densità Venatoria e degli obiettivi generali di Pianificazione;
- per le specie faunistiche venatorie regionali, riporta dati di dinamica di popolazione, dati di distribuzione, dati di fenologia, densità obiettivo e indicazioni gestionali (vocazionalità dei territori);
- cartografie del piano redatte secondo strumentazione Open Gis;
- individuazione degli istituti faunistici venatori e di protezione, quali le Aree protette regionali e riserve, la Rete Natura 2000 SIC-ZSC e ZPS, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, le aree di rispetto, i centri pubblici di riproduzione selvaggina allo stato naturale, i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allevate allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie, le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
- individuazione delle azioni di miglioramento ambientale;
- definizione dei criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli che si impegnano alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica;
- organizzazione dei censimenti e definizione dei Piani di prelievo;

- controlli e organizzazione della caccia;
- disposizioni particolari per l'esercizio venatorio negli Ambiti Territoriali di Caccia;
- prevenzione e gestione dei danni da fauna selvatica attraverso l'analisi di sistemi di prevenzione, l'elaborazione di criteri per la definizione delle colture a perdere, la definizione delle attività di controllo e l'elaborazione di disposizioni particolari finalizzate al contenimento delle *specie opportunistiche*.

Per la realizzazione di eventuali ulteriori attività necessarie alla gestione faunistico-venatoria e al miglioramento ambientale, le Parti si impegnano a stipulare appositi atti integrativi.

Art. 3

(Decorrenza e durata)

Il presente Accordo ha durata di 36 mesi nell'ambito dei quali entro 9 mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto, fatto salvo i tempi tecnici legati alla conclusione delle procedure VAS-VI, sarà conclusa l'attività afferente la redazione del PFVR prevista nella più ampia Pianificazione Strategica Triennale delle attività. Per le ulteriori attività definite nella pianificazione triennale la specifica individuazione del cronoprogramma e dei relativi maggiori oneri è rinviata a successive note di definizione che saranno condivise tra le amministrazioni attraverso specifico carteggio e per le quali nell'ambito del triennio di attività verranno eseguiti gli impegni finanziari anche in funzione delle risorse disponibili.

Al termine di ogni attività prevista dal Programma triennale sarà presentato a cura delle Parti un rapporto comprendente, in maniera dettagliata, l'intera specifica attività svolta.

Eventuali rinnovi e/o proroghe dovranno essere formalizzati per iscritto, previo accordo tra le Parti.

Art. 4

(Obblighi delle Parti)

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, anche attraverso l'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale e coerentemente alle proprie finalità istituzionali, si obbliga a:
 - a. partecipare alla implementazione delle attività di comune interesse, così come innanzi specificate, per le quali dispone delle relative risorse umane e strumentali e per le quali potrà avvalersi anche di specifiche collaborazioni con Enti ed esperti esterni;
 - b. rendere disponibili banche dati utili alle analisi da svolgere e il proprio personale a tempo indeterminato.
 - c. partecipare a commissioni/comitati, riunioni o tavoli tecnico-scientifici che, di volta in volta, in base a specifiche esigenze da parte delle due amministrazioni, saranno convocati e/o istituiti.

2. La Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, UOD 19 coerentemente alle proprie finalità istituzionali, si obbliga a:
 - a. collaborare nella realizzazione delle attività di comune interesse, così come innanzi specificate, per le quali dispone delle relative risorse umane e strumentali;
 - b. di rendere disponibili i dati utili in proprio possesso rilevanti per le attività da effettuare;
 - c. assicurare adeguata copertura finanziaria per l'eventuale acquisizione di beni, servizi o specifiche professionalità necessari per la realizzazione delle previste attività;

Art. 5

(Contributo delle Parti al Programma)

1. le Parti si obbligano ad impiegare il proprio personale di ruolo e le proprie risorse strumentali per la buona riuscita della collaborazione;
2. la collaborazione potrà svolgersi presso gli uffici della Regione Campania e dell'Istituto di Portici;
3. gli eventuali costi per spese generali, missioni, per l'acquisizione di beni, servizi o specifiche professionalità necessarie per la realizzazione delle attività comuni, non rientranti nel comma 1 del presente articolo, saranno sostenuti dall'IZSM e rimborsati dalla Regione Campania fino ad un importo massimo complessivo pari ad euro 95.060,00 (novantacinquemilasessantaeuro/00), comprensivi di IVA e degli eventuali ulteriori oneri previsti dalla normativa vigente, dietro presentazione di giustificativi di spesa, con riferimento alla redazione del PFVR. Per le ulteriori attività previste dalla pianificazione triennale, come già indicato, le parti definiranno i dettagli con specifico carteggio;
4. le procedure di acquisizione di beni, servizi o specifiche professionalità sono effettuate dall'Istituto nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti e contratti pubblici, garantendo l'espletamento di procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto del principio della concorrenza;
5. i beni acquisiti ed utilizzati dall'Istituto nel corso della collaborazione rimarranno nella disponibilità e proprietà dell'Istituto stesso alla scadenza dell'accordo, essendo compensati i relativi costi con il personale impiegato.

Art. 6

(Rimborso delle spese)

1. Il ristoro delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 5 comma 3 del presente Accordo potrà essere richiesto dall'Istituto entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio finanziario presentando alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, UOD 19 la seguente documentazione:

- a. il rendiconto analitico, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Istituto e dal Direttore dell'OFVR, corredato dalle copie conformi dei documenti giustificativi delle spese effettuate;
 - b. una relazione dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto e dal Direttore dell'OFVR, relativa alle spese sostenute, comprensiva del calcolo delle spese generali applicato in maniera forfettaria sulla percentuale prevista dal progetto in base alle spese effettivamente sostenute, la richiesta di liquidazione e di pagamento delle spese;
 - c. una dichiarazione del legale rappresentante dell'Istituto e del Direttore dell'OFVR attestante: a) la regolarità dell'imputazione dei costi sostenuti; b) che per gli stessi costi non si è usufruito di ulteriori ristori.
2. Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, sono liquidate le spese accertate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3 del precedente articolo 5 e sempreché strettamente connesse all'attività oggetto del presente Accordo.
 3. I pagamenti sono effettuati nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dei documenti di cui ai punti precedenti.
 4. Dalla acquisizione di professionalità non può derivare l'instaurazione di un rapporto di dipendenza con la Regione Campania.
 5. Il ristoro dei costi sostenuti sarà eseguito, compatibilmente con la disponibilità di cassa, con accredito sul conto corrente bancario o girofondi di tesoreria unica indicato dallo stesso Istituto.
 6. Ai sensi della vigente normativa in materia di contabilità, la Regione e l'Istituto si obbligano a custodire e tenere a disposizione la documentazione originale delle spese sostenute per i controlli delle competenti Autorità.

Art. 7 **(Altri obblighi)**

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici e l'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale adotteranno tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone, dipendenti ed altri, presenti sui luoghi di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati. L'Istituto si obbliga, esonerando la Regione Campania da ogni e qualsiasi molestia, ad assumere in proprio ogni eventuale responsabilità, civile e penale, per casi di infortunio e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo. L'Istituto esonera la Regione Campania da ogni e qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che potranno derivare a persone o a cose durante lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo.
2. Le Parti si obbligano a mantenere riservati e ad utilizzare esclusivamente per l'esecuzione delle attività programmate ogni dato, atto, notizia o informazione di cui siano venute a conoscenza; si

obbligano, altresì, a mantenere riservato tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente atto.

3. Ferma la previsione di cui al punto sei dell'articolo cinque del presente Accordo, i dati ed i rapporti, nonché eventuali documenti prodotti sono di esclusiva proprietà della Regione Campania e dell'Istituto, fermo rimanendo la possibilità di utilizzare per sé o fornire a terzi o pubblicare, anche in maniera parziale, i dati, le informazioni e i contenuti delle attività oggetto della cooperazione previo accordo delle Parti.

Art. 8 **(Recesso)**

1. Ciascuna delle Parti può manifestare in qualsiasi momento la volontà di recedere dal presente Accordo.
2. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dalla apposita comunicazione ufficiale trasmessa da una delle Parti. In tal caso, previa verifica dell'attività svolta, sarà riconosciuto unicamente il rimborso dei costi rendicontati e approvati.

Art. 9 **(Risoluzione)**

L'Accordo è risolto "*ipso jure*" nei seguenti casi:

1. sospensione delle attività per fatto di una delle Parti;
2. inadempienze alle clausole e condizioni dell'Accordo;
3. violazione delle norme in materia di riservatezza dei dati;
4. violazione degli obblighi di cui al punto cinque dell'articolo cinque, al punto quattro dell'articolo sei nonché all'articolo otto;
5. sopravvenienza di fatti e/o variazioni giuridico-legislative tali da non consentire la prosecuzione delle attività.

Art. 10 **(Elezione di domicilio)**

Per l'esecuzione del presente Atto, le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi:

1. la Regione Campania presso la propria sede in Napoli;
2. l'Istituto presso la propria sede in Portici.

Art. 11 **(Registrazione)**

- a. Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese della eventuale registrazione, come per legge, sono a carico della Parte richiedente.

- b. Trattandosi di Enti Pubblici si è esenti da imposta di bollo, ai sensi del punto 16 della tabella annessa (Allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.
2. Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione fosse necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
3. Le Parti dichiarano di essere debitamente informate delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. Ai sensi delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, ciascuna Parte avrà diritto di richiedere l'aggiornamento o la rettifica e, per motivi legittimi, la cancellazione dei dati oggetto di trattamento ai sensi del presente Accordo.
4. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) UE 2016/679, le parti sono tenute a rispettare i seguenti principi applicabili al trattamento dei dati personali:
 - a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
 - b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
 - c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - d. esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
 - e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali

possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

- f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 13

(Disposizioni finali)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo saranno composte dalle parti in via amministrativa bonaria. In difetto, si indica il Foro di Napoli quale foro competente per ogni controversia.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti regolanti le materie oggetto della cooperazione;

Il presente Accordo consta di tredici (13) facciate intere scritte che, redatto in unico esemplare, viene letto dalle Parti contraenti e ritenuto conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono ai sensi degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.).

Napoli, li _____

Per
REGIONE CAMPANIA

Dott.ssa Maria Passari

Per
IZSM

dott. Antonio Limone

Le Parti dichiarano di aver letto attentamente le condizioni del presente Accordo e di approvare espressamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., secondo comma, quanto previsto agli artt. **7** (Altri obblighi), **8** (Recesso), **9** (Risoluzione) e **13** (Disposizioni finali).

Per
REGIONE CAMPANIA

Dott.ssa Maria Passari

Per
IZSM

Dott. Antonio Limone